

ALLEGATO n. 25

INFLUENZA AVIARIA HPAI

MISURE DA APPLICARE NELLE AZIENDE UBICATE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE

Regolamento delegato 2020/687, Parte II, Capo 2, Sezione 2

Articolo 25 - Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie avicole nella zona di protezione

1. L'autorità competente dispone senza indugio l'applicazione delle seguenti misure negli stabilimenti situati nella zona di protezione che detengono animali delle specie avicole diversi dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità:

- 1) Detenere gli animali delle specie avicole separati da animali selvatici e animali di specie non avicole;
- 2) Attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione influenza aviaria ad alta patogenicità agli stabilimenti, compresi l'aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione; tali eventuali aumenti o cali sono immediatamente notificati all'autorità competente;
- 3) Ove opportuno, impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all'interno dello stabilimento e intorno ad esso;
- 4) Utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;
- 5) Applicare appropriate misure di biosicurezza a tutte le persone in contatto con animali detenuti delle specie avicole o in entrata o in uscita dallo stabilimento nonché ai mezzi di trasporto al fine di evitare ogni rischio di diffusione;
- 6) Conservare una documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento, mantenerla aggiornata per facilitare la sorveglianza e il controllo delle malattie e metterla a disposizione dell'autorità competente su richiesta. In deroga, la documentazione relativa ai visitatori non è necessaria negli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali detenuti in uno stabilimento confinato, animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione, animali ufficialmente registrati preventivamente come razze rare e animali di elevato valore genetico, se i visitatori non hanno accesso alle aree in cui gli animali sono detenuti;
- 7) Smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie elencate morti o abbattuti a in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto.

Articolo 26 - Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione

1. L'autorità competente si assicura che i veterinari ufficiali effettuino almeno una visita presso tutti gli stabilimenti situati nella zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

2. Nell'effettuare le visite, i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:

- a) Controlli documentari, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- b) La verifica dell'attuazione delle misure applicate per impedire l'introduzione o la diffusione malattia in conformità dell'articolo 25;
- c) Un esame clinico degli animali detenuti delle specie avicole; e
- d) Se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della malattia.

3. L'autorità competente può disporre ulteriori visite veterinarie negli stabilimenti situati nella

zona di protezione per seguire l'evoluzione della situazione.

4. L'autorità competente conserva la documentazione relativa alle attività e visite e ai relativi risultati.

Articolo 27 - Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. L'autorità competente vieta le seguenti attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie avicole e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa:

- Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
- Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate
- Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assebrano animali detenuti delle specie avicole, compresi il raduno e la disposizione di tali specie
- Movimenti di uova da cova da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie avicole da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie avicole da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie avicole da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimento di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimento di lettiere e materiale da lettiera utilizzato, di animali detenuti delle specie avicole da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
- Movimento di piume di animali detenuti delle specie avicole da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

2. L'autorità competente può estendere i divieti di cui al punto 1:

- a) ad animali di specie non elencate e ai prodotti ottenuti da tali animali; e
- b) ad attività, compresi i movimenti, diverse da quelle elencate.

3. I seguenti prodotti sono esonerati dai divieti di cui ai punti 1 e 2:

- a) Prodotti di origine animale considerati merci sicure
- b) Prodotti di origine animale che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all'allegato VII
- c) Prodotti o altri materiali che potrebbero diffondere la malattia ottenuti o prodotti prima del periodo di monitoraggio di 21 giorni, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato;
- d) Prodotti fabbricati nella zona di protezione che sono stati ottenuti da animali detenuti delle specie elencate:
 - i. Detenuti al di fuori della zona di protezione;
 - ii. Detenuti e macellati al di fuori della zona di protezione; o
 - iii. Detenuti al di fuori della zona di protezione e macellati al suo interno;
- e) prodotti derivati.

4. I divieti di cui ai punti 1 e 2 si applicano ai prodotti di cui al punto 3 se:

- a) i prodotti non sono stati nettamente separati, durante il processo di produzione, lo stoccaggio e il trasporto, da prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento; o
- b) l'autorità competente dispone di prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tali prodotti.